

APAT PROGETTO 'AREE URBANE' 2004 LA RIFORMA DEL SISTEMA IDRICO INTEGRATO E LE TARIFFE IN OTTO GRANDI CITTÀ ITALIANE

SUSANNA PALEARI E ROBERTO ZOBOLI*

CERIS-CNR, Sezione di Milano - Via Bassini 15, 20133 Milano

s.paleari@ceris.cnr.it; r.zoboli@ceris.cnr.it

VERSIONE OTTOBRE 2004

1. INTRODUZIONE

Alla metà degli anni '90, l'introduzione della Legge Galli (1994) e la definizione del 'Metodo normalizzato' per la determinazione delle tariffe idriche (1996) aveva aperto una prospettiva completamente nuova per la gestione integrata dell'acqua e per il relativo sistema tariffario. È noto che tale nuova prospettiva ha tardato a concretizzarsi (IRSA-CNR, 1999; Massarutto, 2001) e ci si trova ancora in una fase di incompleta messa a regime del Servizio Idrico Integrato (SII), nonostante le recenti accelerazioni (Coviri, 2003 e 2004). In materia tariffaria, ancora oggi la maggior parte dei comuni italiani, incluse le grandi città, determina le tariffe dei servizi idrici applicando il cosiddetto 'regime transitorio', affermatosi dopo la Legge Galli, che combina elementi della complessa stratificazione normativa precedente in materia di tariffe con elementi della Legge Galli stessa e del 'Metodo normalizzato'. Poche città hanno finora portato lo stato di attuazione del SII previsto dalla Legge Galli fino allo stadio che comprende tutte le condizioni necessarie per l'attuazione del nuovo sistema tariffario, mentre altre lo hanno introdotto in mancanza di alcuni di tali requisiti.

In questo lavoro, esamineremo lo stato di realizzazione della 'riforma' del SII dal punto di vista delle tariffe idriche in generale e nel caso di alcune grandi città italiane. Data l'attuale coesistenza tra città che utilizzano il 'regime transitorio' e il nuovo regime introdotto a seguito della Legge Galli, riteniamo opportuno ricostruire un quadro essenziale ma completo della complessa evoluzione normativa delle tariffe idriche in Italia, che vede nel cosiddetto "regime transitorio" la sovrapposizione tra provvedimenti precedenti la Legge Galli (36/1994) e quanto previsto dalla Legge Galli stessa. Esamineremo quindi le caratteristiche del 'Metodo normalizzato' e della sua revisione, proposta ancor prima della sua applicazione su ampia scala. Ricostruiremo quindi lo stato attuale delle tariffe idriche in otto grandi città (Torino, Milano, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Palermo). Infine, svolgeremo alcune considerazioni sul significato del sistema tariffario dal punto di vista economico ed ambientale.

* Susanna Paleari è Dottoranda di Ricerca in Istituzioni e Organizzazioni, Università Cattolica di Milano e Collaboratrice di ricerca del CERIS-CNR, Sezione di Milano; Roberto Zoboli è Dirigente di Ricerca del CERIS-CNR, Sezione di Milano e Docente di Politiche Economiche per le Risorse e l'Ambiente all'Università Cattolica di Milano. L'analisi è basata su alcuni risultati del Progetto CNR-MIUR 'GENESTO - Gestione integrata delle risorse idriche in differenti contesti territoriali' e su un'indagine specifica nell'ambito del Progetto APAT 'Aree Urbane' svolta tra il maggio e agosto 2004. I dati presentati sono aggiornati al 1° settembre 2004.

2. LE TARIFFE IDRICHE PRIMA DELLA LEGGE GALLI ED IL 'REGIME TRANSITORIO'

2.1. Regolamentazione e tariffe del servizio di acquedotto

A partire dal D. Lgs L.le 19 ottobre 1944, n. 347, la competenza per le tariffe idriche in Italia era affidata ai comitati provinciali prezzi (CPP), coordinati, a livello nazionale, dal Comitato interministeriale prezzi (CIP). Dal 1945 al 1974, i prezzi dell'acqua potabile sono rimasti praticamente invariati, visto che il CIP aveva consentito solo adeguamenti periodici sulla base di coefficienti di rivalutazione delle tariffe in vigore nel 1942.

Nel 1974-75, con l'insorgere di forti pressioni inflazionistiche ma con la scelta politica di contenere comunque le tariffe, il CIP ha avviato un nuovo sistema finalizzato a: (a) applicare con gradualità una metodologia diretta ad accertare i costi dei vari tipi di impianti, a ristrutturare le tariffe per ridurre ed unificare le varie forme di contribuzione (canoni, tariffe, quote fisse, noli, ecc.) e a correlare il più possibile le tariffe stesse ai costi; (b) evitare di gravare sulle forniture destinate agli usi domestici fondamentali; (c) stimolare la limitazione dei consumi superflui mediante gradualmente aumenti in relazione alle eccedenze di prelievo¹.

¹ Provvedimento CIP n. 45 del 1974 "Avviamento di un nuovo sistema per le tariffe idriche di Genova, Napoli, Roma, Torino e Trieste", Provvedimento CIP n. 46 del 1974 "Avviamento di un nuovo sistema per le tariffe idriche nei vari comuni d'Italia", Provvedimento CIP n. 26 del 1975 "Nuovo sistema per le tariffe idriche nei vari comuni d'Italia. Norme di esecuzione dei Provvedimenti CIP n. 45/1974 e n. 46/1974". Si può dire che il Provvedimento n. 45 del 1974 abbia avviato la sperimentazione del nuovo sistema tariffario in alcune città e che il successivo Provvedimento (n. 46 del 1974) abbia esteso tale sistema a tutto il territorio nazionale. Il Provvedimento n. 26 del 1975 ha messo a punto le norme di esecuzione dei due provvedimenti precedenti. Il nuovo sistema risultava fondato sui seguenti elementi: (a) un unico sistema tariffario, almeno nell'ambito di ogni comune; (b) l'introduzione del nolo contatore, contemplato da Provvedimento CIP 1191/1968, cioè una quota fissa (mensile); (c) l'individuazione di diverse tipologie di utenza attraverso vari criteri: forniture d'acqua potabile e forniture d'acqua non potabile; "utenze a contatore", per le quali il corrispettivo è misurato in proporzione al volume d'acqua effettivamente erogato e "utenze a bocca tarata", per le quali è previsto un ammontare periodico forfetario, legato alla portata della tubatura; utenze civili (domestiche, non domestiche e condominiali), produttive (usi industriali ed agricoli) e particolari (idranti antincendio, utenze comuni — quali ad es. le fontane —, utenze perpetue, ecc.); (d) sulla base di un'indagine condotta dai CPP sulle aziende acquedottistiche, attraverso la quale è stato possibile rilevare i costi di esercizio per il personale, i materiali per la manutenzione e l'esercizio, l'energia, gli ammortamenti e "ogni altra spesa", si è proceduto ad una ristrutturazione tariffaria, per le utenze domestiche, fondata su cinque scaglioni progressivi: (i) un primo livello di consumo per le necessità fondamentali, da fatturare a tariffa agevolata, anche se non consumato; (ii) un secondo livello di consumo per quantitativi eccedenti il livello delle necessità fondamentali, da fatturare a tariffa base, fino ad un quantitativo contrattualmente impegnato, anche se non consumato; in assenza di impegno contrattuale, la tariffa di base si applica fino ad un quantitativo pari ad 1,5 volte il volume della fascia agevolata; (iii) da uno a tre ulteriori livelli per i quantitativi di acqua che superano il secondo livello. Il concetto di "minimo impegnato" era definito come "quantitativo minimo contrattuale impegnato e garantito dall'utente". I minori introiti derivanti dall'applicazione di tariffe agevolate venivano recuperati attraverso le tariffe per fasce di eccedenza; la tariffa base (unificata) doveva essere determinata rapportando i ricavi totali con il volume di acqua venduta; l'incremento delle tariffe per uso irriguo non doveva superare la metà di quello adottato per la tariffa di base.

Tabella 1. Modalità di calcolo della tariffa base, Provvedimento CIP 11 agosto 1975, n. 26

$Tb = Ra / M^3 \text{ av} = (Rn - Rd) / M^3 \text{ av}$ dove: Tb= tariffa base, $M^3 \text{ av}$ = metri cubi di acqua complessivamente venduti $Rn = Ra + Rd$ dove: Ra= ricavi da realizzare con la vendita di acqua in applicazione delle nuove tariffe Rd= ricavi diversi derivanti dall'applicazione delle quote di utenza (nolo contatore) e $S + R = Rn$ dove Rn= nuovi ricavi $S = C - R$ dove S= sbilancio, C= costi, R= ricavi

Tabella 2. Struttura tariffaria dell'acqua potabile come da Provvedimenti CIP 45 e 46/74. Ipotesi di un appartamento

Euro/ m^3	Consumo in m^3				
	Minimo garantito		Parte variabile		
	fino a 100	fino a 150	fino a 225	fino a 300	>300
1,07					Tariffa 3° eccedenza
0,74				Tariffa 2° eccedenza	
0,42			Tariffa 1° eccedenza		
0,32		Tariffa base			
0,13	Tariffa agevolata				
Nolo contatore = 2,78 Euro annui					

Fonte: Canovi F., "Aspetti operativi delle deliberazioni CIPE 2001- Manovra sul minimo impegnato", Milano, 14 maggio 2002

Il metodo tariffario introdotto negli anni 1974-1975 sembrava aprire possibilità di una copertura integrale dei costi da parte degli utenti. I risultati, però, non furono soddisfacenti, per cui, alla fine degli anni '80 furono adottate delle norme che prescrissero in modo più chiaro il raggiungimento del riequilibrio delle gestioni.

Nel 1987 fu emanato un provvedimento² che impose ai comuni di stabilire delle tariffe idriche mediante le quali recuperare almeno il 60% di tutti i costi di gestione, per beni, servizi, trasferimenti e per gli oneri di ammortamento dei mutui. Tale provvedimento prevedeva anche che i CPP verificassero che le tariffe deliberate dagli enti corrispondessero a quanto previsto dalla legislazione e, in difetto, ne disponessero la rettifica.

La successiva legge di conversione del provvedimento citato³ ha stabilito il criterio di progressiva copertura dei costi, prevedendo che la percentuale dovesse passare al 70% nel 1988. La legge di conversione del decreto sulla finanza locale⁴, del 1989, ha fissato tale percentuale ad un livello compreso tra l'80 e il 100%. Con il D.Lgs.

² D.L. n. 359 del 31 agosto 1987 (art. 19).

³ Legge n. 440 del 29 ottobre 1987 di conversione del D.L. n. 359.

⁴ Legge n. 144 del 26 aprile 1989 di conversione del D.L. n. 66 del 2 marzo 1989.

504/1992 e successive modifiche, l'obbligo di copertura minima dei costi è stato ristretto, a decorrere dal 1994, agli enti locali in situazioni strutturalmente deficitarie o dissestati.

Le leggi sopra menzionate hanno segnato un mutamento del quadro delle competenze in materia di tariffe idriche. L'espressione in esse ricorrente "gli enti locali determinano le tariffe per il servizio degli acquedotti" sembra infatti configurare un passaggio di competenze dai CPP agli enti locali gestori, che è stato poi reso esplicito dal D.Lgs. 504/1992, il cui art. 33 sancisce la possibilità per gli enti locali di aumentare le tariffe, anche senza l'approvazione dei CPP.

Nel 1994, la Legge Galli ha determinato una vera e propria rivoluzione del sistema tariffario esistente⁵. Il suo art. 13 prevede l'introduzione di una tariffa come "corrispettivo del servizio", unica per i settori della distribuzione, della fognatura e della depurazione (c.d. Servizio Idrico Integrato o SII) e che tenga conto "della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio". L'art. 13 richiede, inoltre, che la tariffa idrica suddetta sia individuata sulla base del Metodo normalizzato proposto dal 'Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche' (COVIRI) ed emanato dal Ministero dei lavori pubblici (Decreto del 1° agosto 1996). A partire da questa tariffa di riferimento, la tariffa concretamente applicata è poi fissata dall'Autorità di Ambito ed imposta dagli enti gestori. Il Metodo ha per ora conosciuto poche occasioni di impiego (si rimanda in proposito al par. 3.1).

Con D.P.R. n. 373 del 20 aprile 1994, si è provveduto poi a sopprimere sia il CIP che i CPP, devolvendone le competenze in materia di tariffe idriche rispettivamente al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) e agli Uffici Provinciali dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (UPICA).

In attesa della sua piena applicazione, la Legge Galli ha dato vita ad un regime transitorio che, dal 1995, prevede una delibera annuale del CIPE per la fissazione degli incrementi percentuali massimi ammissibili e la verifica preventiva delle tariffe di acquedotto da parte dapprima (tra il 1995 e il settembre 2000) degli UPICA e, in un secondo tempo, (dal settembre 2000), con riferimento sia alle tariffe di acquedotto che di quelle di fognatura e depurazione, delle Camere di commercio. Le delibere del CIPE operano una distinzione tra incrementi della tariffa per il servizio di acquedotto e incrementi per i servizi di fognatura e depurazione.

Dopo l'applicazione del Metodo normalizzato, la funzione di verificatore spetterà agli ATO. Dal momento in cui l'ATO è operativo fino all'applicazione del Metodo normalizzato, rimarranno ancora in vigore le delibere annuali del CIPE e si assisterà ad una ripartizione delle competenze di verifica tra gli ATO (approvazione degli investimenti programmati dal gestore) e le Camere di commercio (rimanenti disposizioni delle delibere CIPE concernenti, ad es., gli altri incrementi tariffari, la loro decorrenza, la manovra per l'abbattimento del minimo impiegato, ecc.). Gli incrementi tariffari vanno applicati di anno in anno (senza la possibilità di cumulo, in caso di mancato utilizzo) sulle tariffe vigenti (vedi Tabella 3).

Per gli incrementi per la copertura dei costi, solo negli anni 1999 e 2000 è stato previsto l'aumento della tariffa, entro limiti specificati, per coprire i costi di servizio compresi tra un minimo dell'80% e un massimo del 100%. Questo significa che gli enti

⁵ Legge n. 36 del 5 gennaio 1994. Per un esame più approfondito si rimanda al par. 3.

Tabella 3. Incrementi tariffari per i servizi di acquedotto in base alle delibere CIPE, 1995-2001*

Incrementi/ anno	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Per copertura costi	0	0	0	0	da 0 a 10%	da 0 a 5%	0
Price cap	2,5%	2,5%	1,4%	0,7%	da 0 a 1%	0,5%	0
Per investimenti previsti	da 0 a 5% in relazione al rapporto investimenti/fatturato	da 0 a 5% in relazione al rapporto investimenti/fatturato	da 0 a 5% in relazione al rapporto investimenti/fatturato	da 0 a 5% in relazione al rapporto investimenti/fatturato	6% 4% 2,5% 1%	6% 4% 2,5% 1%	6% 4% 2,5%
Penalizzazione per sottorealizzazioni investimenti anno precedente	no	no	no	sì	sì	sì	sì
% max. d'incremento ammessa	7,5%	7,5%	1,4%	5,7%	17%	7,2%	6% salvo incrementi collegati alla manovra per l'abbattimento del minimo impegnato

* Per la delibera CIPE 131/2002, si rinvia al par. 2.4.

Fonte: Autorità regionale per la vigilanza dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani – Regione Emilia Romagna, "Rapporto sulle tariffe idriche in Emilia Romagna", 2002

e le imprese che nell'anno precedente non coprivano i costi del servizio potevano applicare aumenti tariffari che consentivano la copertura dei costi stessi nei limiti compresi tra un minimo dell'80% ed un massimo del 100%. L'incremento consentito era strettamente collegato alla tariffa di riferimento⁶. Negli anni tariffari 1995-1998 e 2001, invece, sono stati previsti aumenti obbligatori solo per gli enti strutturalmente deficitari allo scopo di coprire i costi in misura non inferiore all'80%.

Incrementi per price cap: il CIPE in questi anni, con riferimento alla Legge Galli, ha deliberato gli aumenti tariffari applicando il price cap. Questo metodo permette incrementi pari alla differenza tra il tasso d'inflazione programmato e l'aumento di produttività dell'impresa, ottenendo così incrementi inferiori al tasso di inflazione e indirizzando i gestori verso comportamenti efficienti.

Incrementi per investimenti: fin dal 1995, il CIPE ha previsto un premio espresso in incremento tariffario verso quei gestori che intendevano realizzare investimenti. L'entità

⁶ La tariffa di riferimento è pari al rapporto tra ricavo della vendita di acqua potabile per usi domestici (comprensiva della quota fissa al netto dell'IVA) e il corrispondente volume d'acqua fatturato. Ad esempio, nel 2000, gli aumenti non potevano superare: il tetto del 5%, se la tariffa vigente era inferiore o uguale a 400 lire al metro cubo nel caso di erogazione all'utente finale o a 300 lire al metro cubo nel caso di vendita all'ingrosso; il tetto dello 0% se la suddetta tariffa era uguale o superiore a lire 1.200 al metro cubo nel caso di erogazione all'utente finale o a 600 lire al metro cubo nel caso di vendita all'ingrosso; la percentuale intermedia, calcolata per interpolazione lineare, qualora la tariffa vigente fosse collocata nella fascia intermedia.

dell'incremento tariffario è stato espresso da un minimo ed un massimo percentuale posto in relazione al rapporto tra investimenti e fatturato previsti. A partire dal 1999, gli incrementi sono stati invece differenziati sia in funzione dello stato di applicazione della Legge Galli, sia in funzione dell'erogazione dei tre servizi della filiera⁷.

Dal 1998, è stata poi inserita una penalizzazione tariffaria nell'ipotesi in cui il gestore abbia sottorealizzato gli investimenti previsti per l'anno precedente, ai quali aveva applicato il relativo incremento tariffario. Queste penalizzazioni però scattano solo se il gestore intenda usufruire per l'anno successivo all'investimento degli incrementi tariffari deliberati dal CIPE. Con questo meccanismo può accadere che se un gestore usufruisce un anno sì ed uno no degli incrementi tariffari previsti, potrebbe evitare, di fatto, il controllo del soggetto verificatore.

2.2 Regolazione e tariffe dei servizi di fognatura e depurazione

I principi tariffari che hanno regolato i servizi di fognatura e depurazione sono stati a lungo diversi da quelli vigenti per i servizi di acquedotto. L'art. 247 del Testo unico sulla finanza locale (Decreto n. 1175 del 1931), prevedeva, in linea di principio, la gratuità del servizio: solo i comuni con più di 60.000 abitanti, i capoluoghi di provincia o le stazioni di cura, soggiorno e turismo, potevano essere autorizzati, con un complesso procedimento, ad imporre ai proprietari di immobili dei contributi per la manutenzione delle fognature nelle quali essi scaricassero i propri reflui.

Tale sistema tariffario è stato profondamente modificato dalla Legge Merli del 1976⁸. Era prevista la predisposizione di formule per la determinazione del canone e l'applicazione della tariffa, sulla base delle quali le regioni erano tenute ad elaborare le singole tariffe per le diverse categorie di utenti. Tali formule sono state messe a punto dal suc-

⁷ Ad esempio, la delibera CIPE del 2001 permette, nell'eventualità che l'ente/impresa che gestisce il servizio acquedottistico effettui investimenti, di incrementare in modo graduato la tariffa secondo il seguente schema: (a) se il programma d'investimenti predisposto dal gestore è approvato dal rispettivo soggetto d'ambito è possibile un aumento massimo del 6% per volume d'investimenti pari almeno al 50% del fatturato previsto per l'anno 2000, in considerazione della prevedibile conformità del programma stesso all'adottando programma di ambito. Nel caso di rapporti minori si procede per interpolazione lineare; (b) se il programma d'investimenti è predisposto da un gestore integrato delle tre fasi della filiera sulla base di un programma che non risulta approvato da un soggetto d'ambito è possibile un aumento massimo del 4% per un volume d'investimenti pari ad 1/3 del fatturato previsto per l'anno 2000; nel caso di rapporti minori si procede per interpolazione lineare; (c) se gli investimenti sono effettuati da un gestore non integrato in situazione analoga a quella considerata (cioè sulla base di un programma che non risulta approvato da un soggetto d'ambito o perché quest'ultimo non è ancora stato insediato) è possibile un aumento massimo pari al 2,5% per un volume d'investimento pari ad 1/3 del fatturato previsto per il 2000, purché detti investimenti siano ancorati alle tipologie riportate in Allegato I della delibera.

⁸ Legge n. 319 del 10 maggio 1976. La Legge Merli prevedeva (artt. 16-20): (a) il pagamento di un canone ai comuni e ai consorzi di comuni, come corrispettivo dei servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto, secondo una tariffa formata da due parti corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura e a quello di depurazione. La prima parte della tariffa (fognatura) è determinata in rapporto alla quantità d'acqua effettivamente scaricata, mentre la seconda parte (depurazione) è determinata in rapporto alla quantità e, per gli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi, alla qualità delle acque scaricate; (b) il pagamento di un'imposta transitoria, valida fino all'attivazione degli impianti privati e pubblici per il conseguimento degli obiettivi finali di risanamento degli scarichi, da parte di tutti i complessi produttivi tenuti al raggiungimento graduale dei suddetti obiettivi; (c) la possibilità per le regioni di erogare contributi in conto interessi e in conto capitale ai comuni e consorzi intercomunali per la costruzione e l'ammmodernamento degli impianti, nonché alle imprese con impianti già in servizio dal 1° gennaio 1975.

cessivo D.P.R. del 24 maggio 1977, che ha distinto tra acque provenienti da utilizzazioni per usi civili, acque provenienti da utilizzazioni per usi industriali e acque meteoriche riguardanti insediamenti di ogni tipo.

Nel 1981⁹, la tariffazione per gli scarichi civili è stata sostituita da un importo fisso massimo sia per il servizio di fognatura che per il servizio di depurazione, cui i comuni sono vincolati nella definizione dei canoni da imporre ai propri utenti. L'ammontare massimo dei canoni è stato inizialmente definito dalle leggi sulla finanza locale e successivamente dalle leggi finanziarie e dalle deliberazioni del CIPE.

Il sistema di tariffazione per gli scarichi industriali è rimasto invece quello originario anche se, nel 1981, è stato affidato alle regioni il compito di determinare il limite massimo e minimo delle singole tariffe relative alle diverse categorie di utenti.

Nel 1994, come abbiamo già visto, l'art. 13 della Legge Galli ha previsto che la tariffa del SII (che copre il servizio di acquedotto, ma anche quelli di fognatura e depurazione), sia fissata attraverso il Metodo normalizzato. L'art. 14 sancisce che "la quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e depurazione" è "dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi". In questa ipotesi, evidentemente, viene meno il carattere di "corrispettivo" del servizio e i "relativi proventi affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati esclusivamente alla realizzazione e alla gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione". Ai fini della determinazione della quota tariffaria, si utilizza, per ragioni di semplificazione, un criterio di computo presuntivo, per cui la tariffa viene definita "sulla base della quantità e della qualità delle acque reflue scaricate". Per le utenze industriali, invece, la quota tariffaria per fognatura e depurazione è determinata "sulla base della quantità e della qualità delle acque reflue scaricate". Per tali utenze, la tariffa va stabilita con maggiore precisione, dal momento che la quantità di acque reflue può essere ingente e, soprattutto, possono variare la qualità e il potere inquinante delle acque stesse.

In attesa dell'applicazione del Metodo normalizzato (sempre che esso non venga nel frattempo modificato, vedi oltre), le delibere annuali CIPE stabiliscono i criteri, i parametri e i limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe anche con riferimento alle quote di tariffe del servizio di fognatura e depurazione.

La Legge finanziaria per l'anno 1999¹⁰, in conformità a quanto disposto dalla Legge Galli, ha riconvertito il canone di fognatura e depurazione (per le utenze civili) in tariffa, assoggettandolo ad IVA ed applicandolo all'intero quantitativo di acqua fornita (cosa che avveniva già dal 1996, mentre in precedenza valeva la regola dell'80% del volume d'acqua prelevata).

Il D.Lgs 152/1999, che ha recepito la Direttiva 91/271/CEE e ha abrogato la Legge Merli, ha introdotto ulteriori adempimenti concernenti le acque reflue industriali e domestiche, tra i quali:

- gli scarichi esistenti dovevano essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie destinate al riutilizzo o dovevano essere disattivati entro il 13 giugno 2002;
- relativamente al divieto di scarico nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, entro il 13 giugno 2002, gli scarichi esistenti dovevano essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie destinate al riutilizzo o dovevano essere disattivati.

Considerati i ritardi nel dare attuazione alle disposizioni sopra menzionate, il legislatore è ritornato sul tema con l'art. 141, quarto comma, della Legge 388/2000¹¹ e con le

⁹ Legge n. 153 del 23 aprile 1981.

¹⁰ Legge n. 448 del 23 dicembre 1998.

¹¹ Legge n. 388 del 23 dicembre 2000.

Tabella 4. Incrementi tariffari per i servizi di fognatura e depurazione in base alle delibere CIPE, 1998-2001

Incremento/anno	1998 (fognatura)	1999** (fognatura + depurazione)	2000 (fognatura + depurazione)	2001 (fognatura + depurazione)
Price cap	0,7%	1,5%	1,2%	0%
Per investimenti previsti	da 0 a 5% in relazione al rapporto investimenti/fatturato	6% 4% 2,5% 1%	6% 4% 2,5% 1%	20% (massimo 5% all'anno) nel periodo 2001-2005, per il finanziamento dei programmi di stralcio
Penalizzazione per sottorealizzazioni investimenti anno precedente	sì	sì	sì	no
Obblighi/facoltà di incrementi delle tariffe	no	Obbligo di incrementare la tariffa di depurazione per le utenze civili a Lire 500 al metro cubo, se inferiore	no	Obbligo di incrementare la tariffa di depurazione per le utenze civili a Lire 500 al metro cubo, se inferiore Facoltà di adeguare la tariffa di fognatura per le utenze civili a Lire 170 al metro cubo

* Per la delibera CIPE 131/2002, si rinvia al par. 2.4.

**Per il periodo anteriore al 1999, la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è stata fissata dalla Legge 28 dicembre 1995 n. 549: per le utenze civili, il Lire 400 al metro cubo per il 1996 e in Lire 500 dal 1997; per le utenze industriali, in base a quanto sancito dalla Legge Galli (criteri quantitativo e qualitativo)

Fonte: Delibere CIPE

delibere CIPE 23/2001, 52/2001 e 93/2001. Questi provvedimenti stabiliscono che, per rispondere agli obblighi riportati dalla legislazione nazionale e comunitaria, l'Autorità di ambito o la provincia, predispongono un piano di stralcio del Piano d'ambito che preveda numerosi elementi¹²:

Per quel che riguarda i proventi tariffari, le delibere del CIPE hanno previsto per il par-

¹² Più precisamente: Descrizione dello stato di consistenza delle infrastrutture e della loro funzionalità; censimento ed analisi dei progetti, dei programmi, dei piani e degli studi di fattibilità già esistenti; individuazione della domanda di infrastrutture e delle criticità ambientali di rilievo da superare, ai fini dell'attuazione del D.Lgs 152/1999, alle classi dimensionali di agglomerato alle zone sensibili e non; correlazione della progettualità esistente con la domanda infrastrutturale e con le criticità di rilievo; individuazione degli interventi strutturali necessari; ipotesi di suddivisione in lotti attuativi che rispondano alle diverse priorità temporali. Per la copertura finanziaria di tali interventi si provvederà con: le risorse disponibili (comunitarie, nazionali, regionali e comunali già assegnate – tariffe accantonate ai sensi della Legge n. 549/1995 – proventi da tariffa di fognatura accantonati per investimenti); le ulteriori risorse da assegnare: comunitarie (QSC, DOCUP), statali (CIPE infrastrutture, Ministero infrastrutture, Ministero ambiente) e regionali; applicazione del project financing; proventi tariffari.

ziale finanziamento dei programmi stralcio di cui all'art. 141 della Legge 388/2000, nell'arco del quinquennio 2001-2005, un aumento cumulato delle tariffe di fognatura e depurazione nella misura massima del 20%. In ciascun anno del quinquennio, non sarà comunque possibile eccedere la misura del 5%. Gli incrementi si applicano alla quantità d'acqua scaricata in fognatura da parte delle utenze civili ed industriali e saranno determinati dei principi di cui agli artt. 13 e 14 della Legge Galli.

La manovra connessa all'attuazione dell'art. 141 della Finanziaria 2001, se da un lato avvia un discorso di accelerazione delle opere di adeguamento fognario-depurativo, dall'altro non affronta il problema dell'inevitabile incremento dei costi di gestione indotto da tale adeguamento.

2.3 Le delibere CIPE 52/2001 e 90/2001

La Delibera CIPE 52/2001, che copre l'anno idrico 2001 (1° luglio 2001 - 30 giugno 2002), ha introdotto rilevanti le novità.

Servizio di acquedotto.

Per quanto riguarda la nozione di "minimo impegnato", a distanza di 26 anni dal provvedimento CIP 26/75, la delibera, con le precisazioni contenute nella Circolare MICA 3521/C, riprende il concetto determinandone il superamento negli usi domestici. In particolare, il punto 1.3 della delibera descrive un graduale percorso di azzeramento del minimo impegnato da realizzarsi, al massimo in quattro anni, partendo da una riduzione massima di 30 metri cubi per l'anno idrico 2001 e prevedendo riduzioni di 1/3 del residuo minimo impegnato con il limite minimo di 30 metri cubi per i successivi tre anni.

La manovra di abbattimento del minimo impegnato deve essere condotta nel rispetto del principio dell'isoricavo: la perdita di ricavo totale subita dal gestore, cioè, conseguente alla diminuzione del minimo impegnato, coperta nei tre modi visti sopra, va commisurata rispetto alla differenza che si ottiene sottraendo al volume d'acqua fatturata l'anno precedente (con minimo impegnato alterato) il quantitativo di acqua effettivamente erogato (e non sottraendo alla prima il volume di acqua corrispondente alla diminuzione di 30 metri cubi per ogni contratto)¹³.

Un'altra novità introdotta dalla delibera CIPE concerne la trasformazione dei noli contatori, di cui ai Provvedimenti CIP del 1974, in quote fisse. Gli importi allora stabiliti possono risultare oggi più elevati se decisi dal gestore prima dell'entrata in vigore della delibera CIPE del 10 maggio 1995, purché autorizzati dal CPP. Inoltre, tali importi devono essere ridotti della metà nel caso in cui i contatori siano di proprietà dell'utente con manutenzione a suo carico.

¹³ Il gestore è autorizzato a compensare la perdita di ricavo totale derivante dalla manovra di riduzione del minimo impegnato ricorrendo operativamente, nell'ordine, ai seguenti tre strumenti: (i) nuovo calcolo per unità abitativa del numero di utenti cui viene addebitata la quota fissa; (ii) aumento delle quote fisse (gli ex noli contatori) fino ad una massimo di tre volte i valori stabiliti dal provvedimento CIP 45/1974; eventuale recupero del mancato ricavo residuo, (iii) rispetto allo strumento di cui sopra, mediante l'incremento proporzionale delle quote variabili (tariffe). La delibera ha autorizzato la riduzione del minimo impegnato anche per quantitativi superiori a 30 metri cubi (eventualmente fino al 100%), a patto che l'incremento totale della quota variabile della tariffa cui il gestore dovesse ricorrere per bilanciare la perdita di ricavo derivante dalla riduzione del minimo impegnato, non superi il 2%.

Tabella 5. Ex noli contatori (ora quote fisse) stabiliti dai provvedimenti del 1974

Metro cubo/mese	Lire/mese
Fino a 100	450
Da 101 a 500	750
Da 501 a 1.500	2.000
Oltre 1.500	4.000

La delibera CIPE 52/2001 applica la quota fissa ad ogni unità di utenza, indipendentemente dal contatore contrattuale. Gli enti gestori che non adottano il minimo impegnato devono trasformare il nolo contatore in quota fissa, applicandola ad ogni unità abitativa; l'eventuale maggior ricavo totale deve essere recuperato mediante una diminuzione proporzionale delle tariffe.

Servizio di fognatura e depurazione

La delibera CIPE prevede, per le utenze civili, l'obbligo del gestore, qualora non l'abbia già fatto, di elevare la tariffa di depurazione per usi civili a 500 Lire e la facoltà di adeguare la tariffa di fognatura per usi civili a Lire 170.

Per quanto riguarda le utenze industriali relative agli insediamenti classificati come insediamenti o complessi produttivi ai sensi dell'art. 1 quater del D.L. n. 544 del 1976, la quota di tariffa del servizio di fognatura viene allineata a quella per le utenze civili, se superiore, e viene calcolata sulla base della quantità di acque reflue scaricate. Nelle more della revisione della formula di cui al D.P.R. 24 maggio 1977 e successive modifiche, la quota del servizio di depurazione viene determinata mediante la formula ivi contenuta, adeguando i coefficienti tariffari relativi al servizio di depurazione in misura pari al 50% dell'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dalla data dell'ultimo aggiornamento registrato. L'adeguamento è possibile fino alla concorrenza di un limite massimo del 10%. La quota di tariffa viene computata sulla base della quantità delle acque scaricate.

Per il parziale finanziamento dei programmi di stralcio di cui all'art. 141 della Legge 388/2000, nell'arco del quinquennio 2001-2005, è stato previsto un aumento cumulato delle tariffe di fognatura e depurazione nella misura massima del 20%. In ciascun anno del quinquennio, non sarà comunque possibile eccedere la misura del 5%. Gli incrementi si applicano alla quantità d'acqua scaricata in fognatura da parte delle utenze civili ed industriali e saranno determinati dai principi di cui agli artt. 13 e 14 della Legge Galli.

L'aumento deve decorrere dal 1° luglio 2001, ma, nel caso in cui la misura dell'aumento non venga stabilita entro il 30 novembre 2001, il gestore dell'impianto potrà prevedere aumenti per gli investimenti da lui programmati secondo criteri analoghi a quelli fissati per il gli investimenti nel servizio di acquedotto.

2.4 La delibera CIPE 131/2002

Il 19 dicembre 2002 è stata approvata la nuova delibera CIPE (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale solo nell'aprile 2003), contenente gli aggiornamenti tariffari per i servizi acquedottistici e di fognatura/depurazione, validi per l'anno idrico 2002 (1° luglio 2002 - 30 giugno 2003). Per usufruire di tali aggiornamenti, a partire dal 1° luglio 2002, i gestori avrebbero dovuto presentare la richiesta di pubblicazione delle variazioni tariffarie al BUR entro il 1° aprile 2003 ma, a causa della tardiva pubblicazione, la scadenza è stata spostata al 30 giugno 2003. Solo entro questo termine, dunque, sono state inviate ai BUR le nuove tariffe applicate, con decorrenza retroattiva di quasi un anno.

Per quanto riguarda il servizio di acquedotto, viene stabilito quanto segue:

- incrementi per la copertura dei costi: l'incremento per la copertura dei costi, non previsto dalla precedente delibera CIPE 52/2001, viene contemplato in due casi differenti:
 - i gestori che nel 2001, pur avendo iniziato negli anni precedenti il percorso di copertura dei costi, non coprivano ancora i costi di servizio (cioè i costi operativi e di ammortamento, iscritti in bilancio nel 1998), applicano gli incrementi tariffari che consentano la copertura integrale dei costi stessi o un sensibile avvicinamento a tale obiettivo. A questo scopo, si fa riferimento ai costi del 1998, rivalutati nella misura dell'1,7%. I costi in questione sono inclusivi di un tasso di remunerazione del capitale proprio investito¹⁴ pari al 7%. Gli aumenti non devono comunque superare il limite del 6%.
 - Agli enti ed alle imprese che, nel corso del 2000, abbiano registrato livelli di copertura dei costi inferiori all'80% e che hanno segnalato la propria situazione di sbilancio in conformità alla precedente delibera CIPE (52/2001)¹⁵, sono consentiti incrementi tariffari per la copertura integrale dello squilibrio, secondo dei limiti ed un percorso articolato in quattro anni: il primo anno è ammesso un incremento tale da coprire un massimo del 30% dello squilibrio, mentre la parte restante è recuperabile entro il limite di 1/3 in ognuno dei tre anni successivi. Le richieste di variazioni tariffarie devono essere segnalate alle Autorità d'ambito o alle province, nel caso in cui le prime non siano ancora operative. Tali Autorità possono formulare un parere al riguardo, al fine di consentire alle Camere di commercio di verificare la congruità delle richieste di adeguamento tariffario.
- Incrementi per price cap: la tariffa vigente al 30 giugno 2002 o quella determinata attraverso gli incrementi per la copertura dei costi, viene adeguata sino ad un massimo dello 0,5% (pari alla differenza tra il tasso di inflazione programmato dell'1,7% ed il tasso di crescita obiettivo della produttività dell'1,2%).
- Incrementi per investimenti: la previsione di incrementi diversificati in funzione dello stato di applicazione della Legge Galli e dell'erogazione dei servizi di filiera è stata abbandonata. La nuova delibera contempla una sola ipotesi: se l'ente o l'impresa che gestisce il servizio acquedottistico effettua degli investimenti, è consentito un incremento pari al 5% nel caso di rapporto investimenti/fatturato pari o superiore al 50%; in caso di rapporti inferiori si procede per interpolazione lineare. Il programma di investimenti deve essere approvato dall'ATO o, in sua assenza, dalla provincia (non è più ammesso il silenzio-assenso)¹⁶.
- Penalizzazioni per sottorealizzazioni: se, al 31 dicembre 2002, non risulta realizzato il volume d'investimenti considerato in sede di determinazione dell'aumento tariffario, ai sensi della delibera 52/2001, all'incremento complessivo per il 2001, viene applicato un fattore correttivo negativo, pari all'incremento tariffario corrispondente

¹⁴ Per capitale proprio investito si intende l'importo delle immobilizzazioni tecniche, al netto dei contributi pubblici a fondo perduto, degli ammortamenti e dei debiti a medio e lungo termine.

¹⁵ Questo caso di incremento per copertura dei costi è riservato a quei gestori che hanno presentato alla segreteria CIPE, entro il 31.12.2001, la scheda RO del modulo relativo all'anno tariffario 2001-2002, in quanto hanno registrato, nel corso del 2000, un livello di copertura dei costi inferiore all'80%.

¹⁶ È previsto un ulteriore incremento nella misura massima del 2% qualora la tipologia degli investimenti sia finalizzata alla riduzione delle perdite secondo la metodologia di cui al D.M. 99/1997 o alla realizzazione di strumentazioni per la sua misurazione. L'incremento tariffario è proporzionale al rapporto tra il valore degli investimenti effettuati per la riduzione della dispersione e il valore complessivo degli investimenti stessi. Ciascun intervento unitario e non frazionabile non deve superare l'1% del fatturato e deve rimanere comunque entro un tetto massimo di 200.000 Euro.

alla differenza tra il volume d'investimenti previsto e il volume d'investimenti effettivamente realizzato nel 2001.

- Incrementi per fattori di qualità: gli enti e le imprese che hanno adottato entro il 30 giugno 2002 la carta del servizio idrico e che hanno previsto l'acquisizione della certificazione ISO (9000 o 14000) possono incrementare la propria tariffa dello 0,2%.
- Superamento del minimo impegnato negli usi domestici e contatori per singola unità abitativa: viene prevista la prosecuzione del cammino disegnato dalla delibera 52/2001 per l'abbattimento del minimo impegnato (la seconda tranche del cammino decorre dal luglio 2002). Gli enti gestori che non abbiano ancora avviato tale meccanismo di eliminazione del minimo impegnato sono obbligati ad avviarlo nell'anno idrico 2002.

Relativamente al servizio di fognatura/depurazione, gli elementi salienti della delibera sono i seguenti:

- Per le utenze civili, il gestore che non abbia già provveduto ha l'obbligo di elevare la tariffa all'importo di 0,25822 Euro (Lire 500) al metro cubo. Per il servizio di fognatura il gestore ha facoltà d'incrementare la tariffa sino all'importo di 0,08779 Euro (170 Lire).
- Per le utenze industriali, si applica quanto stabilito dalla delibera CIPE 52/2001. Essa aveva previsto: a) che la quota di tariffa del servizio di fognatura fosse allineata a quella definita per le utenze civili, se superiore, e che fosse calcolata sulla base della quantità delle acque reflue scaricate; b) che la quota del servizio di depurazione fosse determinata attraverso la formula di cui al DPR 24 maggio 1977, adeguata sulla base del 50% dell'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi alla produzione, fino a concorrenza di un limite massimo del 10%.
- Incrementi per price cap; come per il servizio di acquedotto, la tariffa massima a metro cubo può essere incrementata fino alla misura massima dell'1,7%.
- Incrementi per investimenti: per il parziale finanziamento dei programmi di stralcio, si applicano le disposizioni della delibera CIPE 52/2001. Per gli investimenti previsti per l'anno 2002 e non inseriti nei piani di stralcio, l'aumento massimo è fissato nella misura dell'1,5% qualora il volume degli investimenti sia pari ad almeno 1/6 del fatturato. Per i volumi inferiori, si procede per interpolazione lineare. Nella seduta del 14 marzo 2004, il CIPE ha esteso le disposizioni di cui al presente punto anche alle Autorità d'ambito che non hanno presentato il piano di stralcio, ponendo a riferimento il periodo 2002-2006.

Tabella 6. Adeguamenti tariffari previsti dalla delibera CIPE 131/2002

Adeguamento tariffario	Acquedotto	Fognatura	Depurazione
Price cap	0,5%	1,7%	1,7%
Per copertura dei costi	Max. 6%	-	-
Per copertura dei costi (gravi sbilanci)	Indefinito		
Per investimenti previsti	Max. 5%	Max. 1,5%	Max. 1,5%
Per investimenti per la riduzione di dispersioni	Max. 2% (incremento ulteriore rispetto al precedente)		
Per investimenti previsti dai piani stralcio		Max. 5% (Delibera CIPE 52/2001)	Max. 5% (Delibera CIPE 52/2001)
Per qualità	0,2%		
Penalizzazione per sottorealizzazioni	Sì	No	No
Obblighi/facoltà di incrementi delle tariffe		Facoltà di adeguare la tariffa per le utenze civili a 0,08779 Euro al metro cubo. Allineamento della tariffa per usi industriali a quella prevista per le utenze civili, se superiore (Delibera CIPE 52/2001).	Obbligo di incrementare la tariffa per le utenze civili a 0,25822 Euro al metro cubo, se inferiore. Adeguamento della tariffa per usi industriali secondo la formula di cui al DPR 24 maggio 1977 aggiornata (Delibera CIPE 52/2001).

Gli incrementi tariffari previsti dalla delibera sono applicati sulle tariffe vigenti al 30 giugno 2002, salvi gli incrementi per la copertura dei costi e quelli per gli investimenti contemplati dai piani di stralcio (per i quali si fa riferimento alla tariffa del 30 giugno 2001). Gli incrementi tariffari non possono comunque superare cumulativamente il tetto del 10%, tranne nel caso degli incrementi per gravi sbilanci di gestione.

3. IL SISTEMA TARIFFARIO INTRODOTTO DALLA LEGGE GALLI E LE TARIFFE IN OTTO GRANDI CITTÀ

La nuova disciplina tariffaria introdotta dalla Legge Galli, ed in particolare il Metodo normalizzato, rappresenta una 'rivoluzione' rispetto al sistema precedente. Sul piano pratico, tuttavia, la possibilità di applicare questa disciplina da parte dei gestori presuppone un avanzato stato di attuazione della Legge stessa e, più precisamente: (a) l'inseadimento dell'ATO; (b) la realizzazione del Piano d'Ambito; (c) l'affidamento del Servizio Idrico Integrato (SII). L'effettiva applicazione del Metodo normalizzato è quindi ancora estremamente limitato. Nel nostro caso, solo 3 degli 8 ATO cui appartengono le grandi città considerate hanno già completato gli adempimenti necessari ed utilizzano il Metodo normalizzato per la determinazione della tariffa del SII. Nei rimanenti casi, gli adeguamenti tariffari vengono ancora stabiliti in base al regime transitorio che abbiamo illustrato. È inoltre importante notare che la diffusa insoddisfazione emersa immediatamente nei confronti del Metodo normalizzato ha condotto ad avviare, già dal 2001, un processo di revisione del metodo stesso che è ancora in corso (vedi Bardelli e Muraro, 2003).

3.1 La disciplina tariffaria secondo la Legge Galli e il Metodo Normalizzato

La Legge Galli (36/1994), nata per risolvere l'eccessiva frammentazione del servizio idrico italiano e per razionalizzarne il confuso quadro normativo, introduce tre fondamentali principi innovativi in materia di gestione delle risorse idriche.

1. Titolarità e gestione. In primo luogo essa opera una netta separazione tra la titolarità e la gestione del servizio idrico. Si pone fine, in questo modo, alla coincidenza tra "titolari" e "gestori" del servizio, prevista dal sistema italiano, fonte di confusione e sovrapposizioni tra le funzioni di indirizzo/regolamentazione e controllo da un lato e la funzione di gestione dall'altro. La titolarità del servizio rimane a province e comuni (riuniti nell'Autorità di Ambito) che devono affidarne la gestione operativa, con facoltà di scegliere tra aziende speciali¹⁷, società private concessionarie o società miste pubblico-private e con l'obbligo di ricorrere alla procedura di gara solo nell'ipotesi di affidamento a privati o a società miste a maggioranza privata. La Legge finanziaria 2002 (448/2001) ha successivamente sancito l'obbligo generale di gara e della forma istituzionale della "società di capitali". I rapporti tra gli enti titolari e i gestori del servizio devono essere regolati da una convenzione prevista a livello regionale che deve, tra l'altro, stabilire il regime giuridico della gestione, la durata dell'affidamento (comunque non superiore ai trent'anni), le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio, nonché il livello di servizio da assicurare all'utenza.
2. Gli Ambiti Territoriali Ottimali. Un'altra innovazione è rappresentata dal tentativo di superare la frammentazione gestionale che caratterizza il settore dei servizi idrici e di promuovere una crescita imprenditoriale del sistema acqua. A questo scopo, si richiede l'identificazione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) all'interno dei quali pervenire ad una gestione unitaria ed integrata del ciclo idrico. Gli ATO devono essere delimitati considerando sia gli aspetti idrogeologici, sia quelli economici:
 - sotto il profilo ambientale, l'estensione dell'ambito ottimale coincide con l'unità idrografica di bacino;
 - sotto il profilo economico, l'ambito ottimale è quello che consente di sfruttare le economie di scala e di offrire il servizio, una volta individuato il livello di qualità, al minor costo.

Alle regioni spetta di definire gli ATO, a ciascuno dei quali corrisponderà un'Autorità di Ambito. L'Autorità di Ambito è un nuovo ente che riunisce i comuni e le province (enti locali) ricadenti nello stesso ATO, al fine di coordinarne le funzioni e le azioni in materia di servizio idrico. A questo scopo le regioni individuano gli enti locali partecipanti e l'ente locale responsabile del coordinamento. L'Autorità d'Ambito può essere costituita secondo le modalità di cooperazione tra gli enti locali, previste dall'ordinamento italiano¹⁸: a) mediante la creazione di un consorzio; b) attraverso la stipula di una convenzione. E' la regione che stabilisce, contemporaneamente alla delimitazione dell'ATO, in quale forma gli enti locali, dovranno costituire l'Autorità di Ambito. Quest'ultima, una volta costituita, opera secondo le regole definite dalla regione e provvede all'organizzazione del SII, compreso, come visto, l'affidamento al nuovo soggetto gestore e a controllare la regolarità dell'attività svolta dal soggetto gestore. Spetta inoltre all'Autorità d'Ambito l'organizzazione della ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione esistenti all'interno dell'ATO e l'approvazione del programma di interventi per l'adeguamento delle infrastrutture e del relativo piano finanziario.

¹⁷ L'azienda speciale è un ente strumentale del comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto. Quando i comuni sono più di uno, come spesso accade nell'ATO, essi possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali.

¹⁸ D.Lgs. n. 267/2000 TU delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, artt. 30 e 31.

3. Sistema tariffario. La Legge Galli introduce, infine, una nuova disciplina tariffaria. Ai sensi dell'Art. 13 della Legge, la tariffa:

- è unica all'interno di ogni singolo ATO e comprensiva dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;
- costituisce il corrispettivo del servizio idrico e viene stabilita considerando la qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, le opere e gli adeguamenti necessari, l'entità dei costi di gestione delle opere, l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e i costi di gestione delle aree di salvaguardia, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- è calcolata sulla base della tariffa di riferimento definita da un Metodo normalizzato che il Ministero dei lavori pubblici deve elaborare su proposta del Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche (COVIRI) e d'intesa con il Ministro dell'ambiente.
- è quindi modulata secondo fasce di consumo (agevolazioni per i consumi domestici essenziali), categorie di reddito e tipologie di uso (maggiorazioni per le residenze secondarie e gli impianti ricettivi stagionali);
- viene determinata dall'Autorità d'Ambito e riscossa dal gestore del SII.

Il Metodo normalizzato è stato approvato con Decreto 1/8/96 (Metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento). Tale metodologia richiede in sintesi i seguenti passaggi:

- determinazione della tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti (TMPP), mediante l'individuazione del fatturato di tali gestioni e degli oneri che il Metodo prevede di aggiungervi se non precedentemente addebitati agli utenti (canoni dell'utilizzazione di acqua pubblica, costo dell'acqua acquistata da terzi, canone di concessione del servizio idrico integrato, oneri per le aree di salvaguardia derivanti dalla normativa vigente e i ratei dei mutui in essere);
- individuazione del modello gestionale e conseguente quantificazione dell'ammontare dei costi operativi di progetto, da confrontare con quelli modellati in ragione di due finalità sancite dal Metodo: la determinazione della percentuale di decurtazione dei costi a titolo di miglioramento di efficienza e la valutazione di congruità delle previsioni di piano effettuate rispetto alle risultanze dei modelli econometrici di costo per acquedotto, fognatura e depurazione;
- individuazione della spesa annuale per gli investimenti, con conseguente determinazione delle componenti da addebitare a titolo di ammortamento e di remunerazione del capitale investito;
- dopo aver stabilito i costi operativi, gli ammortamenti e la remunerazione del capitale investito, si determina la tariffa reale media, dividendo le tre componenti per il volume erogato ipotizzato;
- l'incremento tariffario che ne risulta deve essere contenuto entro un valore massimo ammissibile; nel caso in cui ciò non si verifichi, si procede alla rimodulazione degli interventi previsti inizialmente, fino a quando tutte le percentuali di incremento tariffario previste nel progetto risulteranno inferiori al tetto massimo consentito;
- infine, dopo questa verifica, si giunge allo sviluppo della tariffa reale media, da articolare poi ai sensi dell'art. 7 del Metodo¹⁹.

¹⁹ La formula del Metodo per la 'tariffa di riferimento' è la seguente: $T_n = (C + A + R)n - 1 \times (1 + \Pi + K)$, dove: T_n = tariffa dell'anno corrente n ; C = componente dei costi operativi; A = componente degli ammortamenti; R = componente relativa alla remunerazione del capitale investito; Π = tasso di inflazione programmato per l'anno corrente; K = limite di prezzo. Le varie componenti sono poi definite in base a combinazioni pesate di altre componenti elementari, e risultano in parte derivate da analisi statistica e variabili progettuali dei Piani con rilevanti implicazioni per il comportamento degli operatori (vedi Bardelli e Muraro, 2003, per una discussione).

La tariffa di prima applicazione è rappresentata dal valore minore tra la tariffa reale media e la corrispondente tariffa limite, mentre dal secondo esercizio della gestione unificata, il limite massimo della tariffa è rappresentato dalla tariffa applicata nell'esercizio precedente opportunamente rivalutata e adeguatamente ridotta del coefficiente di miglioramento dell'efficienza; senza che risultino però esplicitate le componenti "aggiustate" (costi operativi, ammortamenti e remunerazione del capitale) che vanno a determinare le tariffe applicate.

In tema di articolazione tariffaria, i criteri attualmente previsti dalle disposizioni vigenti possono essere così sintetizzati:

- per fasce di utenza: consiste nell'adozione di una diversa tariffa in dipendenza degli usi della risorsa (domestici, industriali, agricoli, pubblici, ecc.). La disciplina giuridica di tale criterio tariffario deriva dall'art. 13 co. 3 della Legge Galli, dall'art. 7 co. 1 del Metodo e dai provvedimenti CIP n. 45/74, n. 46/74 e n. 26/75 (si rimanda in proposito al par. 2.1);
- territoriale: consiste nell'adozione di tariffe diverse in dipendenza della zona nella quale queste devono essere applicate. Il quadro normativo di riferimento di tale criterio deriva dall'art. 13 co. 3 della Legge Galli e dall'art. 7 co. 1 del Metodo;
- secondo categorie di reddito: con riferimento alla fascia di utenza domestica, consiste nell'adozione di tariffe differenziate in dipendenza del reddito degli utenti. Al riguardo il riferimento normativo è rappresentato dall'Art. 13 co. 7 della Legge Galli;
- tra comuni: consiste nell'adozione di tariffe diverse nei comuni che compongono l'ATO, considerando anche gli investimenti, precedentemente effettuati in tali zone, che risultino utili ai fini dell'organizzazione del SII. In proposito il riferimento normativo è rappresentato dall'art. 13 co. 9 della Legge Galli;
- per livelli di consumo: consiste nell'adozione di una tariffa unitaria (€/m³) diversa in dipendenza del livello di consumo effettuato dall'utente (ad es. la tariffa agevolata, la tariffa base, la tariffa relativa alle eccedenze). La disciplina di riferimento di tale criterio tariffario deriva dai provvedimenti CIP n. 45/74, n. 46/74 e n. 26/75 e dalle recenti delibere CIPE (si rimanda in proposito ai par. 2.3 e 2.4).

Il Metodo normalizzato è stato soggetto a notevoli critiche, tanto che le associazioni dei gestori dei servizi idrici hanno proposto da tempo un suo sostanziale superamento, di fatto prima della sua applicazione su ampia scala. Alla luce di tali critiche e del fatto che il Decreto ministeriale del 1996 prevede la facoltà di rivedere il sistema tariffario, con scadenza quinquennale, il COVIRI, nel novembre del 2001, ha avviato la revisione formale del Metodo. La proposta di modifica, come viene sottolineato dal Comitato stesso già nella 'Relazione sullo stato dei servizi idrici del 2001'²⁰, verte in sintesi sui seguenti aspetti:

- computo della tariffa di riferimento, considerando sia le variabili da utilizzare nella determinazione della tariffa che l'individuazione di nuovi vincoli alla crescita stessa;
- definizione delle componenti di costo, con particolare attenzione al tema della remunerazione sul capitale investito;
- articolazione tariffaria, esaminando criteri innovativi rispetto a quelli tradizionalmente impiegati dalle delibere CIP;
- delimitazione di attività rientranti nel campo di applicazione del Metodo, esplicitando di volta in volta la necessità di adottare forme di separazione contabile tra le attività del gestore;
- meccanismi di revisione e controllo, esaminando sia i dispositivi di conguaglio che di adeguamento delle previsioni iniziali;

²⁰ COVIRI, "Relazione annuale al Parlamento sullo stato dei servizi idrici. Anno 2001", Roma, giugno 2002.

– contenuto minimo della convenzione di affidamento, con attenzione all'esperienza legislativa e regolamentare emersa a livello regionale²¹.

Il Metodo normalizzato ha conosciuto fino ad oggi poche occasioni di impiego. Infatti, il Decreto 1/8/96, precisando che il Metodo si applica alle gestioni del SII istituito ai sensi della Legge Galli, ha di fatto realizzato una stretta relazione tra il nuovo metodo tariffario e lo stato di avanzamento della Legge stessa, la quale, com'è noto, è ancora lontana dall'essere pienamente implementata. In particolare, ai fini dell'applicazione del Metodo normalizzato, si richiedono: (a) l'insediamento dell'ATO; (b) la predisposizione del Piano d'Ambito; (c) l'affidamento del SII.

3.2 Stato di attuazione della riforma delle tariffe idriche in otto grandi città

La Legge Galli prevedeva 12 mesi, tra adempimenti regionali e locali per l'organizzazione del SII. Secondo il rapporto presentato da COVIRI nel luglio del 2003, "dopo nove anni dall'emanazione della Legge 36/94 e otto dall'insediamento del primo Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, l'esame dei dati relativi all'applicazione della Legge consente di affermare che siamo a buon punto"²².

Per quanto riguarda le otto città campione qui considerate, l'Appendice illustra in dettaglio lo stato di attuazione della Legge Galli e la situazione attuale (agosto 2004) delle tariffe idriche.

Si deve anzitutto notare che le otto rispettive regioni di appartenenza hanno emanato la legge di recepimento, delimitando gli ATO talvolta sulla base dei confini provinciali (Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Sicilia), talvolta con confini molto simili ad essi (Piemonte e Lazio) e talvolta prediligendo dei criteri di aggregazione dei comuni diversi da quelli amministrativi (Toscana e Campania). La forma di cooperazione fra comuni varia da regione a regione: in alcuni casi si è scelta la forma del consorzio (Toscana e Campania), in altri è stata individuata la convenzione tra enti (Lombardia e Piemonte), in altri ancora si è lasciata libera scelta tra le due forme (Liguria, Emilia Romagna, Lazio e Sicilia). In quest'ultimo caso, si è fatto poi ricorso alla convenzione quale forma associativa per tutti e quattro gli ATO che includono le città interessate (Genova, Bologna, Roma e Palermo).

²¹ Per gli orientamenti in tema di revisione del Metodo si veda Bardelli e Muraro (2003). In particolare, la formula proposta per la tariffa di riferimento è la seguente: $T_n = C_n + A_n + R_n + CC_n$, dove: T_n = tariffa dell'anno n ; C_n = componente dei costi operativi relativi all'anno n ; A_n = componente degli ammortamenti relativi all'anno n ; R_n = componente relativa alla remunerazione del capitale investito all'anno n ; CC_n = componente relativa al corrispettivo di concessione all'anno n . Per la variazione della tariffa nel tempo, il COVIRI ha proposto due diversi vincoli: (1) $T_n \leq T_{n-1} \times (1 + \prod_{i=1}^n (I_i + K_i - X_i))$; (2) $C_n + A_n + R_n \leq (C_{n-1} + A_{n-1} + R_{n-1}) \times (1 + \prod_{i=1}^n (I_i + K_i - X_i))$, dove: $\prod_{i=1}^n$ = tasso di inflazione programmato per l'anno n ; K_n = limite di prezzo per l'anno n ; X_n = percentuale di miglioramento di efficienza che si applica all'anno n , e gli altri simboli hanno il significato noto.

²² COVIRI, Secondo rapporto sullo stato di attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, Luglio 2003. Il rapporto evidenzia quanto segue: tutte le regioni hanno emanato la relativa legge di recepimento, ad eccezione del Trentino Alto Adige (la regione non ha legiferato per gli effetti della sentenza n. 412 del 7 dicembre 1994 della Corte Costituzionale la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 co. 1-5 della Legge Galli, ritenendoli lesivi della sfera di autonomia delle Province autonome di Trento e Bolzano); ad oggi gli ATO insediati sono 84 sui 91 previsti e rappresentano il 92% del loro numero totale e circa il 96% della popolazione; gli ATO che hanno realizzato la ricognizione dello stato delle reti e degli impianti sono 66, pari al 73% degli ATO previsti e all'82% della popolazione; l'attività di pianificazione, con 47 ATO (52% degli ATO previsti e 60% della popolazione) che hanno approvato il Piano d'Ambito (fase preliminare all'affidamento), ha subito una forte accelerazione; gli affidamenti del SII sono 25 e rappresentano il 27% degli ATO previsti e il 35% della popolazione.

Tabella 7. ATO cui appartengono le otto città

Torino	ATO 3 Torinese
Milano	ATO Città di Milano
Genova	ATO Genova
Bologna	ATO Bologna
Firenze	ATO 3 Medio Valdarno
Roma	ATO Lazio centrale - Roma
Napoli	ATO 2 Napoli Volturno
Palermo	ATO 1 Palermo

Fonte: COVIRI, Relazione annuale al Parlamento sullo stato dei servizi idrici – Anno 2002, luglio 2003

Tutte le città rientrano nei confini di ATO che si sono già insediati. Il numero di comuni appartenenti a tali ATO varia da 1 (ATO Città di Milano) a 306 (ATO Torinese); l'ATO Lazio centrale - Roma è il più popoloso (3.696.097 abitanti), mentre quello di Bologna è il meno popoloso (910.593 abitanti). L'ATO più esteso è quello di Torino (6.713 Km²), che ha una superficie circa 35 volte superiore a quella dell'ATO meno esteso (ATO Città di Milano), il quale presenta una densità abitativa (7.141 ab/km²) circa 8 volte maggiore rispetto al secondo ATO più densamente popolato (ATO Napoli Volturno).

La ricognizione delle opere di acquedotto, fognatura e depurazione che, oltre ad essere obbligatoria per legge (art. 11 co. 3) è funzionale alla stesura del Piano d'Ambito, è stata portata a termine in 6 ATO (Torinese, Genova, Medio Valdarno, Lazio centrale - Roma, Napoli Volturno e Palermo) ed è in corso nei rimanenti 2 (Città di Milano e Bologna).

Gli stadi procedurali "insediamento"- "ricognizione"- "Piano d'Ambito" rappresentano il percorso tipico delle fasi che caratterizzano le attività dell'ATO prima di procedere all'affidamento del servizio. In alcuni casi, tuttavia, si è assistito a percorsi differenti, in quanto le ricognizioni sono state avviate dagli organi regionali indipendentemente dal fatto che i rispettivi ATO fossero insediati o meno (è questo il caso del Piemonte che ha probabilmente voluto accelerare il processo di attuazione della Legge Galli nelle more degli accordi che gli enti locali stentano spesso a trovare). L'analisi dei soggetti responsabili dell'attività di ricognizione ci consente di suddividere gli Ambiti nelle seguenti categorie:

- ricognizioni svolte sotto la responsabilità delle regioni o delle province (ATO Torinese e ATO Genova);
- ricognizione affidata con la procedura dell'appalto a società private di ingegneria (ATO Medio Valdarno);
- ricognizione effettuata dai soggetti gestori preesistenti sul territorio (ATO Lazio centrale -Roma);
- ricognizioni effettuate da Sogesid S.p.A (ATO Napoli Volturno e ATO Palermo).

La redazione del Piano d'Ambito costituisce un momento fondamentale nel processo di costruzione e organizzazione del SII. A marzo del 2004²³, solo 5 degli 8 ATO considerati avevano provveduto all'approvazione del Piano (Torinese, Medio Valdarno, Lazio centrale - Roma, Napoli Volturno e Palermo).

²³ COVIRI, Secondo rapporto sui Piani d'Ambito, marzo 2004

Tabella 8. Le tariffe nelle otto grandi città

	Tariffa base acqua potabile €/m ³	Tariffa fognatura €/m ³	Tariffa depurazione €/m ³	Tariffa media ciclo idrico* €/m ³
ATO 3 Torinese (Torino)	0,371476	0,095161	0,26652	0,73
ATO Città di Milano (Milano)	0,149779	0,085887	0,258228	0,47
ATO Genova (Genova)	0,527016	0,137805	0,292900	0,99
ATO 5 Bologna (Bologna)	0,773309	0,105132	0,298023	1,22
ATO 3 Medio Valdarno (Firenze)	0,740000	n.d	n.d	1,21
ATO 2 Lazio Centrale (Roma)	0,406172	0,105877	0,305185	0,75
ATO 2 Napoli Volturno (Napoli)	0,694703	0,094511	0,269446	0,98
ATO 1 Palermo (Palermo)	0,774685	0,092962	0,258228	1,05


* Comprensiva di quota fissa

Fonte. Dati delle tabelle in Appendice.

Quattro dei suddetti piani (Torinese, Medio Valdarno, Lazio centrale – Roma e Palermo) sono stati esaminati da COVIRI nel Secondo rapporto sui Piani d'Ambito (2004), il quale rende conto degli aspetti tariffari derivanti dall'applicazione, nell'ambito dei Piani stessi, del Metodo normalizzato, simulando lo sviluppo della tariffa così calcolata nei prossimi vent'anni. I Piani studiati, ad eccezione di quello dell'ATO Medio Valdarno, evidenziano una crescita della tariffa reale media del primo anno sia rispetto al valore della tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti (TMPP), sia rispetto alla tariffa media del ciclo idrico applicata nella rispettiva città al 30/06/2003 e calcolata su un consumo medio annuo di 200 m³ (IVA esclusa).


L'ATO Palermo presenta il profilo tariffario più regolare nel corso dei vent'anni a venire, con un incremento tariffario pari all'1,2%. Dai valori sembra che il comportamento seguito sia stato quello di introdurre immediatamente un incremento tariffario per poi limitare le successive variazioni. Al contrario i bassi valori di partenza dell'ATO Medio Valdarno, rappresentato da una tariffa inferiore alla media, si tramuta, considerando le variazioni tariffarie che si verificano nel ventennio oggetto di simulazione, in prospettive di rilevanti crescite tariffarie.

Figura 1. Sviluppo atteso della tariffa reale media (tariffa di riferimento), €/m³



Fonte: COVIRI, Secondo rapporto sui Piani d'Ambito, 2004

Figura 2. Confronto tra la tariffa reale media da piano del 1° anno e i livelli tariffari rilevati sui gestori di quattro città campione al 30/6/03, €/m³



Fonte: COVIRI, Secondo rapporto sui Piani d'Ambito, 2004 e dati Federgasacqua

Per quanto concerne infine l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato, esso è stato portato a termine nell'ambito di 5 ATO: Torinese²⁴, Città di Milano, Genova, Medio Valdarno, Lazio centrale – Roma. Si possono individuare due fasce temporali durante le quali gli affidamenti sono stati effettuati, a seconda che essi siano stati completati prima (ATO Lazio centrale – Roma e ATO Medio Valdarno) o dopo (ATO Città di Milano, ATO Genova e ATO Torinese) l'emanazione della Finanziaria 2002.

Si deve dunque osservare che tra gli ATO cui appartengono le otto città campione, quelli che hanno già realizzato gli adempimenti necessari per passare dal regime tariffario transitorio all'applicazione del Metodo normalizzato (l'insediamento dell'ATO, la predisposizione del Piano d'Ambito e l'affidamento del SII) sono tre: l'ATO Medio Valdarno, l'ATO Torinese e l'ATO Lazio centrale-Roma²⁵, che applicano già le tariffe determinate in base al Metodo.

4. ALCUNE CONCLUSIONI SULLE TARIFFE NELLE CITTÀ E SUL LORO RUOLO ECONOMICO ED AMBIENTALE

Anche se, dal punto di vista procedurale, è stata posta al punto terminale della creazione del SII, l'introduzione del nuovo sistema tariffario è, per molti aspetti, il pilastro centrale dell'intera architettura della Legge Galli. Alla tariffa integrata è infatti affidato il compito fondamentale di realizzare la sostenibilità economica del SII, incluso, almeno in parte, il flusso di risorse finanziarie necessario a sostenere i notevoli investimenti nel ciclo 'industriale' dell'acqua italiano resi indispensabili dalla caduta tendenziale verificatasi negli anni '90.

Nonostante alcune accelerazioni recenti, lo stato di attuazione del SII e quindi del nuovo sistema tariffario è ancora tale da comportare la coesistenza di tariffe basate, come situazione prevalente, sulle delibere CIPE e il 'regime transitorio' e, per una parte minore, sul 'metodo normalizzato'. In particolare, nelle otto grandi città esaminate si riscontra una limitatissima applicazione del 'Metodo normalizzato'. Quest'ultimo è peraltro, fin dal suo nascere, sotto discussione e, di fatto, in corso di revisione per taluni suoi aspetti di notevole criticità e scarsa chiarezza, come ad esempio il possibile

²⁴ L'ATO Torinese ha completato l'affidamento del SII il 27 maggio 2004 (www.ato3torinese.it)

²⁵ Nel caso dell'ATO Lazio centrale-Roma, solo alcuni comuni associati (14 al 13 settembre 2004) fanno applicazione del Metodo

recupero dei canoni che i gestori del servizio dovrebbero pagare ai titolari delle reti di distribuzione.

Allo stato attuale, nelle otto città considerate emerge una notevole variabilità delle tariffe del ciclo idrico e delle sue componenti (acqua potabile, fognatura, depurazione). Il livello minimo della tariffa media del ciclo integrato è 47 cent €/m³ (Milano) mentre il livello massimo è 1,22 €/m³ (Bologna). Due città (Torino, Roma) si collocano su 73-75 cent €/m³, mentre altre due si collocano sopra 1 €/m³ (Palermo e Firenze, quest'ultima ad 1,21 €/m³). Si tratta di una variabilità piuttosto marcata (il massimo è 2,6 volte il minimo, e pari al 60% in più del livello immediatamente superiore al minimo), che dipende soprattutto da differenze notevolissime nella tariffa base per l'acqua potabile. La tariffa base per la fornitura va infatti da un minimo di 15 cent €/m³ (Milano) ad un massimo di 77 cent €/m³ (Bologna) con valori intermedi intorno ai 40-50 cent €/m³. Le componenti per fognatura hanno una variabilità minore, da un minimo di 8,5 cent €/m³ (Milano) ad un massimo di 13,8 cent €/m³ (Genova), e quelle per la depurazione sono ancora meno diverse tra città e città, da un minimo di 25,8 cent €/m³ (Palermo) ad un massimo di 30 cent €/m³ (Roma).

Le osservazioni principali sono tre.

Innanzitutto, è difficile poter affermare che le tali marcate differenze tra le tariffe integrate delle diverse città, e in particolare tra le tariffe base per la fornitura di acqua, sono non giustificate oppure, al contrario, che hanno una chiara e completa giustificazione. Le tariffe riflettono il complesso percorso di adeguamenti resi possibili negli anni dalle delibere CIPE e dal regime transitorio, oppure riflettono i criteri del Metodo normalizzato e quindi riflettono, in linea di principio, una combinazione di costi effettivi e di costi programmatici che possono risultare effettivamente molto diversi e specifici per diverse realtà urbane ma nella cui verifica di congruità tecnico-economica è molto difficile entrare. In sostanza, non appare possibile, senza una analisi finalizzata, guardare alla variabilità osservata delle tariffe nelle grandi città come un indicatore di diversa efficienza o inefficienza, oppure come indicatore della presenza di extra-profitti o rendite sulla vendita dell'acqua, queste ultime certamente in contrasto con lo spirito della Legge Galli e del meccanismo tariffario ad essa associato.

In secondo luogo, anche considerando le tariffe più alte, i dati sulle grandi città, così come altri su aree urbane e rurali in varie regioni, confermano che l'Italia rimane, anche nel progredire della riforma del sistema idrico, un paese con bassi prezzi dell'acqua potabile. Anche i piani tariffari per il futuro non prospettano di portare il prezzo finale dell'acqua potabile a livelli tali da rendere l'acqua un bene 'caro' per le famiglie italiane. E' d'altro canto ovvio che la variabilità osservata delle tariffe nelle grandi città comporta che l'acqua può avere un peso notevolmente diverso nel bilancio familiare per chi vive in città diverse. E' comunque difficile affermare che l'evoluzione del sistema tariffario comporta sostanziali problemi di equità distributiva senza analizzare l'articolazione dettagliata delle fasce tariffarie e delle famiglie che ne sono soggette.

In terzo luogo, i bassi prezzi medi dell'acqua, se sono positivi per i consumatori, non lo sono per gli aspetti di preservazione ed uso razionale della risorsa. Gli incrementi tariffari determinati dall'attuale cambiamento di regime possono indurre qualche effetto di risparmio presso i consumatori e, più in generale, l'attuazione del SII può portare ad una gestione quantitativa (e qualitativa) più efficiente della risorsa nel ciclo integrato, anche per la potenziale possibilità di maggiori investimenti introdotta dai nuovi principi e meccanismi tariffari. Resta tuttavia che, allo stato attuale, la tariffa del SII non può essere considerata tale da includere un 'prezzo di scarsità' dell'acqua ed essere quindi uno strumento di politica delle risorse idriche in senso conservativo. La tariffa è, per come consegnata e per il suo livello medio, ancora lontana dalle indicazioni contenute nella Direttiva Quadro europea sull'acqua (Direttiva 2000/60/CE), che auspica che le tariffe, oltre a contenere i costi 'industriali' delle forniture e del trattamento post-

consumo, includano anche elementi relativi al costo ambientale dello sfruttamento e riflettano la scarsità della risorsa²⁶.

A tale riguardo, è tuttavia da valutare se la tariffa del SII debba essere il tipo di 'prezzo' più adeguato per attuare politiche di preservazione della risorsa acqua in Natura. Dall'analisi economica (si veda Mazzanti e Paleari, 2003) emerge infatti l'idea che è probabilmente opportuno non caricare troppi obiettivi sulla tariffa del ciclo industriale dell'acqua potabile, ed è meglio lasciare ad essa soprattutto obiettivi di efficienza della gestione ed equità distributiva tra i cittadini-utenti, ponendo su altri 'prezzi' il ruolo incentivante per il risparmio d'acqua e la sua conservazione in Natura.

L'altro 'prezzo' dell'acqua a cui si potrebbero attribuire tali obiettivi sono i canoni di derivazione, vale a dire il prezzo pagato da diverse categorie di utenti nel momento dell'estrazione diretta da falda o derivazione diretta da acque superficiali. Si tratta in pratica del pagamento associato alle concessioni per l'utilizzo dell'acqua che, secondo la Legge Galli e le successive precisazioni, è 'bene pubblico', nel senso di demaniale, per la sua totalità²⁷. Le concessioni e i canoni e sono tradizionalmente un'area grigia della gestione dell'acqua in Italia (vedi IRSA-CNR, 1999). In generale, vi è stata sempre una scarsa trasparenza sullo stato delle concessioni e dei procedimenti che hanno portato alla definizione degli attuali 'diritti acquisiti', nonostante il processo di revisione avviato dalle Regioni. Inoltre, nonostante la revisione dei canoni presente nella Legge Galli ed alcuni meccanismi definiti dal Dlgs 152/1999, i livelli attuali dei canoni non sono tali da riconoscere la scarsità dell'acqua, la diversità tra i canoni per i diversi usi (irrigui, urbani, industriali, ecc.) appare ingiustificata sul piano economico, e il canone non è visto dalle amministrazioni come strumento di politica dell'acqua, in particolare di una gestione integrata dell'"acqua Natura". È opportuno quindi riconsiderare i canoni di derivazione, piuttosto che incrementi delle tariffe non riferibili a costi e investimenti industriali, come uno strumento di politica dell'acqua che deve riflettere i valori di scarsità naturale ed ambientale derivanti dai limiti di riproducibilità ed autodepurazione della risorsa, dagli impatti ecologici dei diversi usi, dalla considerazione dei valori economici e sociali dell'acqua nei diversi settori d'uso.

RIFERIMENTI

Bardelli L., Muraro G., L'offerta e la regolamentazione dei servizi idrici: l'esperienza italiana, in Muraro G. e Valbolesi P. (a cura di), I servizi idrici tra mercato e regole, Carocci Editore, Roma, 2003.

Canovi F., Aspetti operativi delle deliberazioni CIPE 2001- Manovra sul minimo impegnato, Milano, 14 maggio 2002

COVIRI, L'attuazione della riforma dei servizi idrici e il programma di attività del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, gennaio 2002.

²⁶ Per un esame dei contenuti della Direttiva si veda Paleari (2003).

²⁷ Il rilascio delle concessioni di derivazione relative alle acque pubbliche è stato disciplinato dal 1933 ed è stato soggetto ad un'ampia stratificazione normativa. I principali provvedimenti legislativi in materia sono: il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici; il D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275, Riordino in materia di concessione di acque pubbliche; la L. 5 gennaio 1994, n. 36, Disposizioni in materia di risorse idriche (Legge Galli); il D.Lgs. 11 maggio 1999, Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; il D.L. 18 agosto 2000, n. 258, Disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128.

COVIRI, Primo rapporto sullo stato di avanzamento della L. 36/94 – Anno 2000, aprile 2001.

COVIRI, Relazione annuale al Parlamento sullo stato dei servizi idrici - Anno 2001", giugno 2002.

COVIRI, Relazione annuale al Parlamento sullo stato dei servizi idrici – Anno 2002, luglio 2003.

COVIRI, Secondo rapporto sui Piani d'Ambito, marzo 2004

COVIRI, Secondo rapporto sullo stato di attuazione della L. 5 gennaio 1994, n. 36, luglio 2003.

IRSA-CNR, 1999, Un futuro per l'acqua in Italia, Quaderni IRSA, n. 109, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma.

Massarutto A., 2001, Ciclo integrato delle acque: regole di mercato e modelli operativi a confronto, FrancoAngeli, Milano, 2001.

Mazzanti M., Paleari S., 2003, Il "prezzo" dell'acqua: aspetti economici ed istituzionali delle concessioni e dei sistemi tariffari, CERIS-DSE, Working papers Progetto Genesto, Milano.

Paleari S., 2003, Protezione e gestione delle acque nella Direttiva Quadro sull'Acqua e sviluppi della legge Galli in Italia, CERIS-DSE, Working papers Progetto Genesto, Milano.

Regione Emilia Romagna, Rapporto sulle tariffe idriche in Emilia Romagna- Anno 2002, settembre 2002.

Regione Emilia-Romagna, Rapporto 2003 sulle Tariffe idriche e sullo stato delle Carte dei Servizi in Emilia-Romagna, settembre 2003.

Normativa (in ordine cronologico inverso)

Delibera CIPE n. 131 del 19 dicembre 2002 - "Direttive per la determinazione in via transitoria delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2002"

Delibera CIPE n. 93 del 2001

Delibera CIPE n. 90 del 15 novembre 2001

Delibera CIPE n. 52 del 4 aprile 2001

Delibera CIPE n. 23 del 2001, "Indirizzi per l'utilizzo delle risorse destinate ai piani di stralcio di cui all'art. 141 comma 4 della Legge 388/2000"

Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (Legge finanziaria 2001)

Delibera CIPE n. 62 del 22 giugno 2000, "Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe degli acquedotti e del canone di fognatura e depurazione per l'anno 2000"

Delibera CIPE del 19 febbraio 1999, "Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe degli acquedotti e del canone di fognatura e depurazione per l'anno 1999"

D.Lgs n. 152 dell'11 maggio 1999, "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole"

Legge n. 448 del 23 dicembre 1998 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo"

Delibera CIPE n. 248 del 18 dicembre 1997, "Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe degli acquedotti e del canone di fognatura per l'anno 1998"

Delibera CIPE 27 novembre 1996, "Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe degli acquedotti per l'anno 1997"

Decreto del 1° agosto 1996, "Metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento"

Delibera CIPE 26 giugno 1996, "Determinazioni in materia tariffaria"

Legge n. 549 del 28 dicembre 1995, "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"
Delibera CIPE del 10 maggio 1995, "Direttive per la determinazione, in via transitoria delle tariffe degli acquedotti"
Legge n. 36 del 5 gennaio 1994 (Legge Galli)
Legge n. 144 del 26 aprile 1989 di conversione del D.L. n. 66 del 2 marzo 1989.
Legge n. 440 del 29 ottobre 1987 (di conversione del D.L. n. 359).
D.L. n. 359 del 31 agosto 1987
Legge n. 153 del 23 aprile 1981
D.P.R. del 24 maggio 1977
Legge n. 319 del 10 maggio 1976 (Legge Merli)
Provvedimento CIP n. 26 del 1975 "Nuovo sistema per le tariffe idriche nei vari comuni d'Italia. Norme di esecuzione dei Provvedimenti CIP n. 45/1974 e n. 46/1974"
Provvedimento CIP n. 46 del 1974 "Avviamento di un nuovo sistema per le tariffe idriche nei vari comuni d'Italia"
Provvedimento CIP n. 45 del 1974 "Avviamento di un nuovo sistema per le tariffe idriche di Genova, Napoli, Roma, Torino e Trieste"
Provvedimento CIP n. 1191 del 1968 "Revisione del canone per il nolo dei contatori idraulici e diritti accessori".

Appendice: Stato di avanzamento della Legge Galli negli ATO delle 8 città

Tab. A.1. Piemonte, ATO 3 Torinese (Torino)

Insediamento e principali caratteristiche dimensionali dell'ATO					
Insediato	Forma associativa	Comuni (n.)	Popolazione (ISTAT 197)	Superficie (kmq)	Densità (ab/kmq)
Sì	Convenzione	306	2.208.729	6.713	329
Stato di avanzamento della ricognizione					
Stato ricognizione			Soggetto principale della ricognizione		
Terminata			Regione Piemonte		
Piano d'ambito, scelta della forma di gestione e affidamento					
Stato del piano	Soggetto redattore del piano	Forma di gestione prescelta		Affidamento effettuato	Società affidataria
Approvato		Società pubblica		SIP ²²	SMAT e AGEA S.p.A.
Tariffe idriche - Normativa di riferimento					
Le tariffe idriche sono determinate da ciascun Comune a partire dalla tariffa media calcolata sulla base del Metodo normalizzato dal 1/1/03 (comunicazione personale)					
Tariffe idriche - Esiti della tariffa al 30 giugno 2003, calcolata su un consumo medio annuo di 200 mce applicata a Torino da SMAT S.p.A.					
Tariffa base acq. potabile €/mce	Tariffa fognatura €/mce	Tariffa depurazione €/mce	Tariffa media ciclo idrico ²³ €/mce	Abitanti serviti n.	Consumo tot. Pro capite l/ab/g
0,371476	0,095161	0,26652	0,73	1.367.813	270
Tariffe idriche - Sviluppo della tariffa reale media all'interno dell'ATO (€/mce)					
TMPP ²²	1° anno	5° anno	10° anno	15° anno	20° anno
0,84	0,84	0,90	0,94	1,12	1,24
Altre osservazioni					
Sito Internet: http://www.ato3torinese.it					

²¹ Comprensiva di quota fissa

²² Tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti

²³ L'affidamento è stato effettuato il 27 marzo 2004. Sito Internet: ATO 3

Tab. A.B. Sicilia, ATO 1 Palermo (Palermo)

Insediamento e principali caratteristiche dimensionali dell'ATO					
Insediato	Forma associativa	Comuni (n.)	Popolazione (ISTAT '97)	Superficie (Km ^q)	Densità (ab/Km ^q)
SI	Convenzione	82	1.244.642	4.992	249
Stato di avanzamento della ricognizione					
Stato ricognizione			Soggetto principale della ricognizione		
Terminata			Sogesid		
Piano d'ambito, scelta della forma di gestione e affidamento					
Stato del piano	Soggetto redattore del piano	Forma di gestione prescelta	Affidamento effettuato	Società affidataria	
Approvato	Sogesid	Concessione a terzi	No ^{***} (in corso)		
Tariffe idriche - Normativa di riferimento					
Le tariffe idriche sono attualmente determinate in base alle Delibere CIPE (Comunicazione personale)					
Tariffe idriche - Entità della tariffa al 30 giugno 2003, calcolata su un consumo medio annuo di 200 m ³ e applicata a Palermo da AMAP SpA					
Tariffa base acq. potabile €/mc	Tariffa fognatura €/mc	Tariffa depurazione €/mc	Tariffa media ciclo idrico ² €/mc	Abitanti serviti n.	Consumo tot. Pro capite l/ab/q
0,774685	0,092962	0,258228	1,05	686.722	299
Tariffe idriche - Sviluppo della tariffa reale medio all'interno dell'ATO (€/mc)					
TMPP ^{2*}	1° anno	5° anno	10° anno	15° anno	20° anno
1,19	1,24	1,25	1,26	1,26	1,26
Altre informazioni					
Sito Internet: http://www.provincia.palermo.it/ato1/ato_index.htm					

* Comprensiva di quota fissa

² Tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti³ L'avviso di procedura negoziata aperta per l'affidamento del servizio idrico integrato è stato pubblicato a maggio 2004 (Sito Internet AT01)

Tab. A.3. Liguria, ATO Genova (Genova)

Insediamento e principali caratteristiche dimensionali dell'ATO					
Insediato	Forma associativa	Comuni (n.)	Popolazione (ISTAT '97)	Superficie (Km ²)	Densità (ab/Km ²)
Sì	Convenzione	67	920.549	1.638	501
Stato di avanzamento della ricognizione					
Stato ricognizione			Soggetto principale della ricognizione		
Terminata			Segreteria tecnica della provincia		
Piano d'ambito, scelta della forma di gestione e affidamento					
Stato del piano	Soggetto redattore del piano	Forma di gestione prescelta		Affidamento effettuato	Società affidataria
Non redatto		S.p.A. mista a capitale prev. pubblico		Sì	AMGA S.p.A.
Tariffe idriche - Normativa di riferimento					
Tariffe idriche - Entità della tariffa al 30 giugno 2003, calcolata su un consumo medio annuo di 200 mc e applicata a Genova da Genova Acque S.p.A.					
Tariffa base acq. potabile €/mc	Tariffa fognatura €/mc	Tariffa depurazione €/mc	Tariffa media ciclo idrico ² €/mc	Abitanti serviti n.	Consumo tot. Pro capite l/ab/q
0,527016	0,137805	0,292900	0,99	360.000	n.d.
Tariffe idriche - Sviluppo della tariffa reale media all'interno dell'ATO (€/mc)					
TMPP ²²	1° anno	5° anno	10° anno	15° anno	20° anno
Altre osservazioni					
Non dispone di un sito Internet					

² Comprensiva di quota fissa²² Tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti

Tab. A.4. Emilia Romagna, ATD 5 Bologna (Bologna)

Insediamento e principali caratteristiche dimensionali dell'ATO					
Insediato	Forma associativa	Comuni (n.)	Popolazione (ISTAT '97)	Superficie (Km ²)	Densità (ab/Km ²)
SI	Convenzione	60	910.593	3.702	246
Stato di avanzamento della ricognizione					
Stato ricognizione			Soggetto principale della ricognizione		
In corso					
Piano d'ambito, scelta della forma di gestione e affidamento					
Stato del piano	Soggetto redattore del piano	Forma di gestione prescelta		Affidamento effettuato	Società affidataria
Non redatto	Consulente privato			No	
Tariffe idriche - Normativa di riferimento					
Le tariffe idriche vengono attualmente determinate in base alle delibere CIPE (comunicazione personale)					
Tariffe idriche - Entità della tariffa al 30 giugno 2003, calcolata su un consumo medio annuo di 200 m ³ e applicata a Bologna da HERA S.p.A.					
Tariffa base acq. potabile €/mc	Tariffa fognatura €/mc	Tariffa depurazione €/mc	Tariffa media ciclo idrico ² €/mc	Abitanti serviti n.	Consumo tot. Pro capite l/ab/q
0,773309	0,105132	0,298023	1,22	1.900.891	168
Tariffe idriche - Sviluppo della tariffa reale media all'interno dell'ATO (€/mc)					
TMPP ²²	1° anno	5° anno	10° anno	15° anno	20° anno
Altre informazioni					
Sito Internet: http://www.abo-bo.it					

² Comprensiva di quota fissa²² Tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti

Tab. A.5. Toscana, ATO 3 Medio Valdarno (Firenze)

Insediamento e principali caratteristiche dimensionali dell'ATO					
Insediato	Forma associativa	Comuni (n.)	Popolazione (ISTAT '97)	Superficie (kmq)	Densità (ab./kmq)
Sì	Consorzio	50	1.207.359	3.727	324
Stato di avanzamento della ricognizione					
Stato ricognizione			Soggetto principale della ricognizione		
Terminata			Lotti e Associati S.p.A. (Roma)		
Piano d'ambito, scelta della forma di gestione e affidamento					
Stato del piano	Soggetto redattore del piano	Forma di gestione prescelta		Affidamento effettuato	Società affidataria
Approvato		Sp.A mista a capitale prev. pubblico		Sì	Publiacqua S.p.A.
Tariffe idriche - Normativa di riferimento					
Le tariffe sono determinate ai sensi del Metodo normalizzato a partire dal momento in cui è stato completato l'affidamento del SII (cioè dall'1/1/02; comunicazione personale)					
Tariffe idriche - Entità delle tariffe al 30 giugno 2003, calcolate su un consumo medio annuo di 200 mc e applicate a Firenze da PUBLIAQUA S.p.A.					
Tariffa base acq. potabile €/mc	Tariffa fognatura €/mc	Tariffa depurazione €/mc	Tariffa media ciclo idrico ² €/mc	Abitanti serviti n.	Consumo bot. Pro capite l/ab/q
0,740000	n.d.	n.d.	1,21	1.068.000	212
Tariffe idriche - Sviluppo della tariffa reale media all'interno dell'ATO (€/mc)					
TMPP ²²	1° anno	5° anno	10° anno	15° anno	20° anno
1,10	1,08	1,31	1,62	1,58	1,44
Altre informazioni					
Sito Internet: http://www.abiGaiqua.boscina.it					

² Comprensiva di quota fissa²² Tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti

Tab. A.6. Lazio, AT02 Lazio centrale-Roma (Roma)

Insediamento e principali caratteristiche dimensionali dell'ATO					
Insediato	Forma associativa	Comuni (n.)	Popolazione (ISTAT '97)	Superficie (Km ²)	Densità (ab/Km ²)
SI	Convenzione	111	3.696.097	5.109	723
Stato di avanzamento della ricognizione					
Stato ricognizione			Soggetto principale della ricognizione		
Terminata			Acqa		
Piano d'ambito, scelta della forma di gestione e affidamento					
Stato del piano	Soggetto redattore del piano	Forma di gestione prescelta		Affidamento effettuato	Società affidataria
Approvato		Sp.A mista a capitale prev. pubblico		SI	ACEA AT02 S.p.A.
Tariffe idriche - Normativa di riferimento					
Le tariffe idriche sono attualmente determinate in base al Metodo Normalizzato solo in alcuni comuni associati (i borghi dei comuni di Roma, Fiumicino, Guidonia, Monterotondo, Tivoli, Consorzio del Simbivio, Grottaferata, Ciampino, Castel Madama, Mentana, Fonte Nuova, Marcellina, San Gregorio da Sassola e Siciliano; comunicazione personale e sito Internet AT02)					
Tariffe idriche - Entità delle tariffe al 30 giugno 2003, calcolate su un consumo medio annuo di 200 m ³ e applicate a Roma da ACEA AT02					
Tariffa base Acq. potabile €/mc	Tariffa fognatura €/mc	Tariffa depurazione €/mc	Tariffa media ciclo idrico ² €/mc	Abitanti serviti n.	Consumo tot. Pro capite l/ab/3
0,406172	0,105877	0,305185	0,75	3.000.000	289
Tariffe idriche - Sviluppo delle tariffe reali medie all'interno dell'ATO (€/mc)					
TMPP ²²	1° anno	5° anno	10° anno	15° anno	20° anno
0,72	0,82	0,86	0,94	1,01	1,05
Altre informazioni					
Sito Internet: http://www.lpp.regione.lazio.it/enti/abx/abx2/abx2.htm					

² Comprensiva di quota fissa²² Tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti

Tab. A.7. Campania, AT02 Napoli Valturno (Napoli)

Insediamento e principali caratteristiche dimensionali dell'ATO					
Insediato	Forma associativa	Comuni (n.)	Popolazione (ISTAT '97)	Superficie (kmq)	Densità (ab./kmq)
SI	Consorzio	135	2.821.640	3.160	893
Stato di avanzamento della ricognizione					
Stato ricognizione			Soggetto principale della ricognizione		
Terminata			Sogesi		
Piano d'ambito, scelta della forma di gestione e affidamento					
Stato del piano	Soggetto redattore del piano	Forma di gestione prescelta		Affidamento effettuato	Società affidataria
Approvato				No	
Tariffe idriche - Normativa di riferimento					
Le tariffe idriche sono attualmente determinate in base alle Delibere GPE (Comunicazione personale)					
Tariffe idriche - Entità delle tariffe al 30 giugno 2003, calcolate su un consumo medio annuo di 200 mc e applicate a Napoli da ARIN S.p.A***					
Tariffa base acq. potabile €/mc	Tariffa fognaria €/mc	Tariffa depurazione €/mc	Tariffa media dido idrico ² €/mc	Abitanti serviti n.	Consumo tot. Pro capite l/ab/g
0,694703	0,094611	0,269446	0,98	933.386	146
Tariffe idriche - Sviluppo della tariffa reale media all'interno dell'ATO (€/mc)					
TMPP**	1° anno	5° anno	10° anno	15° anno	20° anno
Altre informazioni					
Sito Internet: http://www.abo2campania.it					

* Comprensiva di quota fissa

** Tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti

*** Calcoli basati sull'articolazione tariffaria corrispondente a 3-5 persone

Tab. A.B. Sicilia, ATO 1 Palermo (Palermo)

Insediamento e principali caratteristiche dimensionali dell'ATO					
Insediato	Forma associativa	Comuni (n.)	Popolazione (ISTAT '97)	Superficie (Km ^q)	Densità (ab/Km ^q)
SI	Convenzione	82	1.244.642	4.992	249
Stato di avanzamento della ricognizione					
Stato ricognizione			Soggetto principale della ricognizione		
Terminata			Sogesid		
Piano d'ambito, scelta della forma di gestione e affidamento					
Stato del piano	Soggetto redattore del piano	Forma di gestione prescelta	Affidamento effettuato	Società affidataria	
Approvato	Sogesid	Concessione a terzi	No ^{***} (in corso)		
Tariffe idriche - Normativa di riferimento					
Le tariffe idriche sono attualmente determinate in base alle Delibere GPE (Comunicazione personale)					
Tariffe idriche - Entità della tariffa al 30 giugno 2003, calcolata su un consumo medio annuo di 200 m ³ e applicata a Palermo da AMAP SpA					
Tariffa base acq. potabile €/mc	Tariffa fognatura €/mc	Tariffa depurazione €/mc	Tariffa media ciclo idrico ² €/mc	Abitanti serviti n.	Consumo tot. Pro capite l/ab/q
0,774685	0,092962	0,258228	1,05	686.722	299
Tariffe idriche - Sviluppo della tariffa reale medio all'interno dell'ATO (€/mc)					
TMPP ^{2*}	1° anno	5° anno	10° anno	15° anno	20° anno
1,19	1,24	1,25	1,26	1,26	1,26
Altre informazioni					
Sito Internet: http://www.provincia.palermo.it/ato1/ato_index.htm					

* Comprensiva di quota fissa

** Tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti

*** L'avviso di procedura negoziata aperta per l'affidamento del servizio idrico integrato è stato pubblicato a maggio 2004 (Sito Internet AT01)

Tab. A.9. Fonti di informazione

Insediamento e principali caratteristiche dimensionali dell'ATO				
Comitato di Vigilanza sull'uso delle risorse idriche, Secondo rapporto sullo stato di attuazione della legge 5 gennaio 1994 n. 36, Luglio 2003 e informazioni dalle ATO				
Stato di avanzamento della ricognizione				
Comitato di Vigilanza sull'uso delle risorse idriche, Secondo rapporto sullo stato di attuazione della legge 5 gennaio 1994 n. 36, Luglio 2003 e informazioni dalle ATO				
Piano d'Ambito, scelta della forma di gestione e affidamento				
Stato del piano	Soggetto redattore del piano	Forma di gestione prescelta	Affidamento effettuato	Società affidataria
Comitato di Vigilanza sull'uso delle risorse idriche, Secondo rapporto sui Piani d'Ambito, Marzo 2004 e informazioni dalle ATO	Comitato di Vigilanza sull'uso delle risorse idriche, Secondo rapporto sullo stato di attuazione della legge 5 gennaio 1994 n. 36, Luglio 2003 Aggiornamenti sono tratti dai siti Internet degli ATO			
Tariffe idriche - Normativa di riferimento				
Siti Internet e richieste dirette agli ATO				
Tariffe idriche - Entità della tariffa al 30 giugno 2003, per un consumo medio annuo di 200 mc				
Sito Internet Federgasacqua				
Tariffe idriche - Sviluppo della tariffa reale media all'interno dell'ATO (€/mc)				
Comitato di Vigilanza sull'uso delle risorse idriche, Secondo rapporto sui Piani d'Ambito, Marzo 2004				